DECISIONE (UE) 2022/2242 DEL CONSIGLIO

dell'14 novembre 2022

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio ([2]), del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 e in particolare all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2022 una proposta che specifica il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024, l'importo annuo dei contributi per il 2023, l'importo della prima quota dei contributi per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026.

(2) Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

(4) A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([3]) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti, non deve essere riutilizzata.

([1]) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
([2]) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
([3]) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(5) La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio ([4]) fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

(6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024 è fissato a 1 600 000 000 EUR, così ripartiti: 1 300 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2023 è fissato a 2 100 000 000 EUR, così ripartiti: 1 800 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di prima quota per il 2023, conformemente all'allegato.

Articolo 4

Un importo di 42 500 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2023 di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2025 è fissata a 900 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI, la previsione per il 2026 è fissata a 600 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([4]) Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l'importo annuo per il 2022, l'importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61).

Fatto a Bruxelles, l'14 novembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

Prima quota 2023 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 9° FES (%)	Ripartizione 11° FES (%)	Commissione			BEI	Commissione + BEI
			11° FES	Rimborso 9° FES	11° FES meno rimborso 9° FES	11° FES	Importo totale della prima quota 2023
BELGIO	3,92	3,24927	24 369 525	1 666 000	22 703 525	3 249 270	25 952 795
BULGARIA		0,21853	1 638 975	0	1 638 975	218 530	1 857 505
CECHIA		0,79745	5 980 875	0	5 980 875	797 450	6 778 325
DANIMARCA	2,14	1,98045	14 853 375	909 500	13 943 875	1 980 450	15 924 325
GERMANIA	23,36	20,57980	154 348 500	9 928 000	144 420 500	20 579 800	165 000 300
ESTONIA		0,08635	647 625	0	647 625	86 350	733 975
IRLANDA	0,62	0,94006	7 050 450	263 500	6 786 950	940 060	7 727 010
GRECIA	1,25	1,50735	11 305 125	531 250	10 773 875	1 507 350	12 281 225
SPAGNA	5,84	7,93248	59 493 600	2 482 000	57 011 600	7 932 480	64 944 080
FRANCIA	24,30	17,81269	133 595 175	10 327 500	123 267 675	17 812 690	141 080 365
CROAZIA		0,22518	1 688 850	0	1 688 850	225 180	1 914 030
ITALIA	12,54	12,53009	93 975 675	5 329 500	88 646 175	12 530 090	101 176 265
CIPRO		0,11162	837 150	0	837 150	111 620	948 770
LETTONIA		0,11612	870 900	0	870 900	116 120	987 020
LITUANIA		0,18077	1 355 775	0	1 355 775	180 770	1 536 545
LUSSEMBURGO	0,29	0,25509	1 913 175	123 250	1 789 925	255 090	2 045 015
UNGHERIA		0,61456	4 609 200	0	4 609 200	614 560	5 223 760
MALTA		0,03801	285 075	0	285 075	38 010	323 085
PAESI BASSI	5,22	4,77678	35 825 850	2 218 500	33 607 350	4 776 780	38 384 130
AUSTRIA	2,65	2,39757	17 981 775	1 126 250	16 855 525	2 397 570	19 253 095
POLONIA		2,00734	15 055 050	0	15 055 050	2 007 340	17 062 390
PORTOGALLO	0,97	1,19679	8 975 925	412 250	8 563 675	1 196 790	9 760 465
ROMANIA		0,71815	5 386 125	0	5 386 125	718 150	6 104 275
SLOVENIA		0,22452	1 683 900	0	1 683 900	224 520	1 908 420
SLOVACCHIA		0,37616	2 821 200	0	2 821 200	376 160	3 197 360
FINLANDIA	1,48	1,50909	11 318 175	629 000	10 689 175	1 509 090	12 198 265
SVEZIA	2,73	2,93911	22 043 325	1 160 250	20 883 075	2 939 110	23 822 185
REGNO UNITO	12,69	14,67862	110 089 650	5 393 250	104 696 400	14 678 620	119 375 020
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO	100,00	100,00	750 000 000	42 500 000	707 500 000	100 000 000	807 500 000